Titolo

Processo sportivo in genere – ricorso e reclamo – trasmissione alla controparte – mancanza – costituzione in giudizio – sanatoria - effetto sanante per raggiungimento dello scopo – principio generale

Descrizione

Si è perfezionata la sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. allorchè la parte si è costituita in giudizio svolgendo difese nel merito. Costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all'ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l'irregolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, il che si verifica quando l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo essendo pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato (CFA, Sez. I, 85/2024-2025). Il processo sportivo è improntato al principio di informalità (cfr. CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025), così da non interdire la possibilità di una pronuncia di merito e di affermare, per quanto di ragione, i valori propri dell'ordinamento sportivo.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 120/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Della Rocca

Riferimenti normativi

art. 156 c.p.c.; artt. 44, comma 1; 49, comma 4; 101; 103 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE -DECISIONE N. 0120 CFA del 30 giugno 2025 (F.C. Trapani 1905 S.r.l.-Sig. Valerio Antonini-Sig. Vito Giacalone-PF)